



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**  
**\*\*\*\*\***

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 56 DEL 25/05/2023**

**OGGETTO: INTERDIZIONE DI AREA DEMANIALE MARITTIMA PER RITROVAMENTO  
ORDIGNO BELLICO - SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO.**

## SINDACO

**Premesso** che in data odierna, durante i lavori di riprofilatura dell'arenile di Marina di Campo, è stato rinvenuto n. 1 ordigno bellico nella zona adiacente alla scuola di vela denominata "Club del Mare";

**Vista** la nota della Prefettura di Livorno acclarata dagli uffici comunali in data 25/05/2023, con la quale si chiede di attuare eventuali misure di cautela e tutela della pubblica incolumità, in aggiunta a quelle già adottate all'atto di rilevamento;

**Preso atto** che la Capitaneria di Porto di Portoferraio con nota acclarata dagli uffici comunali in data 25/05/2023 ha comunicato che la stessa sta provvedendo ad emanare apposito provvedimento interdittivo della zona a mare interessando il Comune per l'interdizione della zona a terra;

**Ritenuto** che per garantire la cautela e la tutela dell'incolumità pubblica risulti necessario interdire un'area delimitata a nord per una profondità di 50 ml, a sud fino all'edificio del Club del Mare compreso, ad est la linea di battigia e comprendente ad ovest il marciapiede pubblico, come da allegata planimetria;

**Visto** l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Tenuto conto** dell'eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

## ORDINA

L'interdizione temporanea dell'area demaniale marittima dell'arenile di Marina di Campo adiacente al Club del Mare delimitata a nord per una profondità di 50 ml, a sud fino all'edificio del Club del Mare compreso, ad est la linea di battigia ed a ovest il marciapiede pubblico come da planimetria allegata, con decorrenza immediata e fino al completamento delle operazioni di bonifica dell'area;

## DISPONE

- che gli Ufficiali e Agenti della Polizia Municipale provvedano, in collaborazione con il personale tecnico, ad assicurare una corretta delimitazione dell'intera area di interdizione e adottino misure volte a garantire idonea sorveglianza sul rispetto del presente provvedimento, specificando che in caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;

- che copia del presente atto venga trasmessa alla Prefettura di Livorno, alla Stazione Carabinieri di Campo nell'Elba e al Responsabile dell'Area di Vigilanza del Comune di Campo nell'Elba, Capitaneria di Porto di Portoferraio, Commissariato PS Portoferraio, Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio, Al 2° RGT Genio Pontieri Piacenza, Comando Forze Operative Nord Padova.

L'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento diviene obbligatoria con decorrenza immediata, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto disposto con la presente Ordinanza.

### **INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Toscana, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, nei modi previsti dall'art. 8 e segg. Del D.P.R. n.1199/71.

IL SINDACO  
MONTAUTI DAVIDE  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)